

*Termine d'opposizione: 30 settembre 1971*

---

**Decreto federale  
concernente l'adesione alle modifiche  
della Convenzione internazionale del 1960  
sulla salvaguardia della vita umana in mare**

(Del 23 giugno 1971)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 85 numero 2 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1970<sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

Il Consiglio federale è autorizzato ad aderire alle modifiche delle Regole contenute negli Allegati alla Convenzione internazionale del 1960 sulla salvaguardia della vita umana in mare e comunicare per accettazione ai Governi contraenti dall'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa (OMCI).

**Art. 2**

<sup>1</sup> Il presente decreto sarà pubblicato conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore del presente decreto, la cui validità è limitata a quindici anni.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 giugno 1971.

Il presidente: **Weber**

Il segretario: **Hufschmid**

<sup>1)</sup> FF 1970 II 1269



Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 giugno 1971.

Il presidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

### Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 giugno 1971.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

**Huber**

Data della pubblicazione: *2 luglio 1971.*

Termine d'opposizione: *30 settembre 1971.*